

Circ. 4 aprile 1996, n. 380237 (1).

L. 25 agosto 1991, n. 287. Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Applicabilità della L. 1° giugno 1971, n. 425 concernente il turno di chiusura obbligatorio.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, Div. II.

Si fa riferimento alla nota sopraemarginata con la quale codesto Comune ha chiesto di conoscere se a seguito della entrata in vigore della legge n. 287 del 1991 debba ritenersi abrogata la legge n. 425 del 1971.

A tale riguardo si fa presente quanto segue.

Così come formulato, l'art. 8 della legge n. 287 del 1991 disciplina l'intera materia dei limiti temporali di svolgimento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, modificando la regolamentazione preesistente non solo per quanto riguarda l'autorità pubblica cui compete intervenire, che è quindi individuata nel solo sindaco, ma anche per quanto riguarda i contenuti.

Risulta così superata anche la legge 1 giugno 1971, n. 425, dal momento che il turno di chiusura obbligatorio dell'esercizio per un giorno alla settimana, da esso previsto, è contraddetto e annullato dal fatto che il sindaco può stabilire, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 287 del 1991, "programmi di apertura obbligatoria".

Il superamento di tale legge significa che l'operatore ha oggi la facoltà e non l'obbligo di chiudere l'esercizio un giorno alla settimana.

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, Div. II.